

9. Il Direttore Generale redige apposito verbale delle riunioni che, dopo l'approvazione, viene trascritto nel libro dei verbali della Giunta Esecutiva.

Art. 17 – COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti.
2. Il Presidente e i membri del Collegio vengono eletti dall'Assemblea.
3. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto anche all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tutti i componenti, ivi compreso il Presidente, devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati.
4. Il Collegio, che dovrà riunirsi almeno ogni trimestre, esercita il controllo sulla gestione finanziaria di A.S.C., sull'esattezza e sulla corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili nonché la revisione legale dei conti. Verifica periodicamente la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori iscritti nei documenti contabili. Il Collegio esercita altresì i compiti di cui all'art. 30, commi 6 e 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
5. I membri del Collegio possono, in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e richiedere atti e notizie riguardanti l'andamento della gestione finanziaria di A.S.C.
6. Esamina il bilancio preventivo, il consuntivo annuale e il bilancio sociale e redige relazioni illustrative dandone comunicazione al Presidente Nazionale, alla Giunta Esecutiva e al Consiglio Nazionale. Esso esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Collegio sindacale esercita altresì la revisione legale dei conti allorché essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del C.T.S.
7. Il Collegio Sindacale deve essere invitato e partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale, della Giunta Esecutiva nonché alle sedute dell'assemblea generale.
8. Rimane in carica fino alla fine del quadriennio per il quale è stato eletto.
9. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dei singoli membri del Collegio si provvede all'integrazione dei membri effettivi secondo i principi di cui agli artt. 2398 e seguenti del codice civile, fatta salva la necessità di avere almeno il Presidente rispondente al requisito di essere iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
10. Il Collegio redige i verbali di tutte le riunioni e delle deliberazioni che adotta; queste ultime devono essere assunte con il criterio della maggioranza assoluta. I verbali vengono trascritti nel libro dei Verbali del Collegio Sindacale.

Art. 18 – DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è eletto dal Consiglio Nazionale, su proposta nominativa del Presidente Nazionale a maggioranza dei voti espressi.
2. Il Direttore Generale dà esecuzione ai provvedimenti degli organi deliberanti di A.S.C., per quanto di competenza; assiste il Presidente Nazionale, la Giunta Esecutiva ed il Consiglio Nazionale e ne cura la redazione dei verbali; coordina gli aspetti operativi delle Strutture Territoriali; predispone e redige il Bilancio Preventivo e Consuntivo e le relative Relazioni, di concerto con il Presidente e la Giunta Esecutiva, da sottoporre all'approvazione degli organi competenti; dirige gli uffici e le strutture dell'Ente e coordina l'attività del personale dipendente; coordina le collaborazioni professionali, tecniche e di settore; è responsabile della comunicazione e del marketing e della gestione del sito internet. Firma tutti gli atti degli Organi Centrali dell'Ente e tutti i pagamenti e gli incassi con firma congiunta del Presidente.

Art. 19 - CONSULTA NAZIONALE DEI PRESIDENTI

1. La Consulta Nazionale dei Presidenti è l'organo rappresentativo degli interessi unitari e periferici dell'associazione ed è composta dai Consiglieri Nazionali e dai Presidenti dei Comitati Regionali. È presieduta dal Coordinatore dei Presidenti Regionali ed ha il compito di formulare pareri o proposte in ordine ai programmi di attività ed alla determinazione, da parte del Consiglio Nazionale, della quota di affiliazione e tesseramento.
2. La partecipazione, per motivi di opportunità, potrà essere estesa anche ai Presidenti Provinciali.
3. La Consulta è convocata una volta all'anno dal Presidente Nazionale.

Art. 20 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Amministrativo, se nominato, svolge azione di supporto al Direttore Generale e opera in base alle sue direttive nella verifica e nel controllo della gestione amministrativa di A.S.C.

CAPO II - STRUTTURA TERRITORIALE

ART. 21 - STRUTTURE TERRITORIALI

1. L'organizzazione periferica di A.S.C. è costituita dai Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali.
2. Gli organi delle Strutture Territoriali collegiali, ove istituite, sono:
 - a. l'Assemblea Regionale e Provinciale;
 - b. il Consiglio Regionale e Provinciale;
 - c. il Presidente Regionale e Provinciale;
 - d. il Revisore Legale, se previsto dalla legge o dall'Assemblea.
3. L'organizzazione dell'A.S.C. si ispira ai criteri del federalismo e del decentramento sul territorio.
4. Ricorrendone i presupposti, le Strutture Territoriali possono qualificarsi come Associazioni di Promozione Sociale e richiedere, tramite A.S.C. nazionale, l'iscrizione nel Registro R.U.N.T.S. E' facoltà delle Strutture Territoriali, ottenuta la qualifica di APS e l'iscrizione nel Registro R.U.N.T.S., procedere autonomamente al tesseramento di persone fisiche in qualità di associati.
5. Le prerogative e le disposizioni previste dal presente statuto per le strutture territoriali collegiali, ove queste non siano istituite, sono da riferirsi, in quanto compatibili, al Referente Provinciale.
6. Il decentramento dei compiti istituzionali ed organizzativi, la presenza sul territorio di ogni Provincia e Regione ed il collegamento delle attività territoriali nell'ambito di ciascuna regione, sono condizioni per lo sviluppo dell'Associazione.
7. Le strutture territoriali dell'Associazione, con eccezione dei delegati territoriali per i quali valgono le norme sul mandato, hanno natura di Associazioni non riconosciute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 e seguenti del Codice civile e rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte.
8. Esse hanno autonomia organizzativa, patrimoniale e finanziaria e si dotano di un proprio Statuto e di un proprio Regolamento che non devono essere in contrasto con il presente Statuto e con i regolamenti dell'A.S.C. Nei loro statuti, che devono essere trasmessi, unitamente al Codice Fiscale, all'A.S.C. Nazionale, dovrà in particolare essere disciplinato quanto previsto dal presente statuto. Nei loro regolamenti, dovrà in particolare essere disciplinata la modalità di funzionamento degli organi.
9. I poteri e le funzioni delle strutture territoriali non possono essere in contrasto con quelli dell'Associazione Nazionale.

10. In presenza di:

- a. gravi e documentate inefficienze gestionali;
- b. gravi e documentate inosservanze statutarie e/o regolamentari;
- c. mancato funzionamento degli organi o inattività sportiva e/o formativa;
- d. omessa presentazione e approvazione del rendiconto economico e finanziario nei termini indicati dallo Statuto;
- e. omessa approvazione e trasmissione dello Statuto;
- f. omessa trasmissione del rendiconto annuale all'A.S.C. entro 10 giorni dall'approvazione;
- g. gravi e documentati casi di irregolarità amministrativa o contabili;
- h. mancanza al 31 dicembre di ogni anno dei requisiti di cui al comma 2) art. 30. I Comitati Provinciali e i Comitati Regionali, possono essere commissariati.



11. Il Commissariamento è deliberato dalla Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente Nazionale e ratificato dal Consiglio Nazionale. Nella delibera sono indicati anche la durata del commissariamento, il nome del Commissario e i poteri assegnatigli. Il Commissario risponde all'organismo che lo ha nominato.

12. Il commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per il proseguimento dell'attività associativa nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti assumendo i poteri degli organismi che ha sostituito. Egli rappresenta a tutti gli effetti il Comitato commissariato.

13. Il commissariamento non può essere superiore a sei mesi. Entro tale termine deve essere convocata l'Assemblea della struttura commissariata.

14. Contro il commissariamento è dato ricorso esclusivamente al Consiglio Nazionale di Giustizia, che decide entro trenta giorni. La delibera di commissariamento è esecutiva in pendenza di ricorso.

15. Le strutture periferiche hanno l'obbligo di inviare, nei tempi previsti, la modulistica di affiliazione e tesseramento assicurativo; versare alle scadenze previste le quote di tesseramento e le competenze fissate dal Consiglio Nazionale; inviare copia delle convocazioni e dei verbali di tutte le assemblee nonché del rendiconto economico finanziario, entro il 10 aprile di ogni anno, approvato dall'assemblea stessa, nonché, a ogni quadriennio, le cariche sociali elette e ogni variazione di carica che intervenga nel corso del quadriennio.

Art. 22 - L'ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale è costituita dai rappresentanti degli enti affiliati aventi diritto a voto nella regione. Le modalità di designazione e partecipazione dei rappresentanti e di assegnazione dei voti sono quelle previste all'art. 12.

2. L'Assemblea Regionale viene indetta entro il 31 marzo di ciascun anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo dell'anno precedente.

3. L'Assemblea che ha luogo entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di disputa dei Giochi Olimpici estivi e in ogni caso prima del 15 marzo e dello svolgimento delle elezioni degli organi territoriali del CONI provvede anche all'elezione del Consiglio Regionale. La stessa Assemblea provvede altresì a votare i "Grandi Elettori" per l'Assemblea elettiva nazionale. Non sono ammesse deleghe per l'elezione dei Grandi Elettori.

4. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Regionale e convocata dal Presidente Regionale oppure dal Delegato Regionale, a mezzo avviso spedito per raccomandata oppure per telegramma, fax, e-mail, pubblicazione sul sito internet ufficiale, purché almeno 15 giorni prima del giorno dell'effettuazione e a condizione che il mezzo utilizzato garantisca la certezza della ricezione, a tutti gli affiliati aventi diritto al voto della regione; della stessa deve essere data notizia al Presidente Nazionale.

5. Possono partecipare alle Assemblee Regionali, senza diritto di voto, il Presidente Nazionale, i componenti del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva.

6. Ogni rappresentante di affiliati con diritto di voto, può avere una delega di altra associazione o società se gli affiliati con diritto di voto nell'ambito della regione sono fino a 200, due deleghe se sono fino a 500, tre se sono fino a 1.000, quattro fino a 1.500, cinque oltre 1.500. La delega dovrà contenere l'esatta indicazione del delegato ed essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione delegante.

7. Il Presidente ed i componenti del Consiglio Regionale, il Revisore Regionale, se previsto, ed i Presidenti ed i componenti dei Comitati Provinciali, i candidati a cariche elettive nelle sole assemblee elettive, partecipano con il solo diritto di parola e non possono rappresentare affiliati, né direttamente né per delega.

8. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Generale, in quanto applicabili, nonché alle norme del Regolamento di Esecuzione.

9. Il diritto di partecipare alle assemblee è precluso alle Società affiliate morose, per mancato pagamento delle quote di affiliazione o di riaffiliazione.

10. È, altresì, preclusa la partecipazione alle Assemblee a chiunque sia stata irrogata una sanzione sospensiva in corso di esecuzione.

Art. 23 - ATTRIBUZIONI DELLE ASSEMBLEE REGIONALI

1. L'Assemblea Regionale deve provvedere a:

- a) approvare entro il 31 marzo di ciascun anno il rendiconto economico finanziario consuntivo dell'anno precedente del Comitato Regionale, predisposto dal Presidente Regionale ed esaminato dal Revisore Legale Regionale, se previsto. Qualora il Comitato risulti iscritto al R.U.N.T.S. approva il rendiconto di cassa ovvero un bilancio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione;
- b) eleggere, ogni quattro anni, il Presidente, i componenti del Consiglio Regionale, il Giudice Unico Regionale e, se previsto, il Revisore Legale Regionale;
- c) eleggere ogni quattro anni i "Grandi Elettori" aventi diritto al voto alle assemblee nazionali;
- d) oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Regionale, ricostituire l'intero organo o eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, secondo la procedura prevista per l'integrazione del Consiglio Nazionale.

2. Qualora l'Assemblea non approvi il rendiconto economico finanziario, si origina immediatamente la decadenza del Presidente e del Consiglio Regionale.

3. Nei casi in cui non sia costituito il Comitato Regionale, il Delegato Regionale convoca annualmente gli affiliati i quali, secondo le regole dell'Assemblea, provvedono all'elezione dei "grandi elettori" per l'Assemblea generale di approvazione del rendiconto economico finanziario.

Art. 24 - COMITATO REGIONALE

1. In ciascuna Regione nella quale siano stati costituiti comitati provinciali è possibile costituire il Comitato Regionale:

- a. nelle Regioni con una sola Provincia sempre;
- b. nelle Regioni con due Province, se è costituito almeno un comitato provinciale;
- c. nelle Regioni con più di due Province, se è costituito un numero di comitati provinciali superiore alla metà delle province.

2. Il Comitato è retto da un Consiglio composto da un Presidente e da un numero pari di Consiglieri in rappresentanza degli affiliati, variabile da 2 a 8. Il numero dei Consiglieri è proporzionale al totale del numero di affiliati nella Regione nell'anno olimpico di riferimento. Due componenti per le Regioni con un numero di affiliati fino a 20; quattro da 21 a 400; sei da 401 a 600 affiliati, otto oltre 600. Il Consiglio resta in carica per il quadriennio olimpico.

3. Il Consiglio predispone e sottopone annualmente all'Assemblea regionale il rendiconto economico finanziario e lo trasmette, dopo l'approvazione, al Consiglio Nazionale. Qualora il Comitato risulti iscritto al R.U.N.T.S. predispone il rendiconto di cassa ovvero un bilancio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.

4. Per la convocazione del Consiglio, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso, lo Statuto del Comitato farà riferimento alle disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Nazionale.

5. I Consiglieri che, salvo casi di forza maggiore, non siano presenti alle adunanze per tre volte consecutive, decadono automaticamente. L'assenza deve essere comunicata e motivata per iscritto.

6. Sono attribuzioni del Consiglio Regionale:

- a) l'attuazione di tutte le iniziative idonee a promuovere la diffusione dello sport, delle attività culturali e di tempo libero nel territorio di propria competenza;
- b) la cura delle procedure di affiliazione dei circoli aziendali, dei gruppi sportivi e di ogni altro ente o associazione che persegue ed attua le finalità di A.S.C.;
- c) l'organizzazione di manifestazioni a favore degli associati, di propria iniziativa e/o su mandato della Presidenza Nazionale;
- d) il coordinamento delle iniziative degli affiliati e la compilazione dei calendari delle singole attività articolate per settore;
- e) la cura delle procedure per il tesseramento dei soci degli Enti affiliati ad A.S.C.;
- f) il mantenimento dei rapporti con le strutture locali degli enti convenzionati;
- g) tenere i contatti con gli enti pubblici territoriali (Regione, Provincia, Comuni, ecc.) nonché con le rappresentanze territoriali di enti pubblici che operano nell'area dello sport e del tempo libero (CONI, Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, ecc.) per ottenere tutto il supporto e l'appoggio possibile nell'organizzazione delle diverse attività istituzionali;
- h) nominare un Referente provinciale, acquisito il parere vincolante di A.S.C., il quale viene delegato, dal Comitato Regionale medesimo, a dirigere e coordinare le attività indicate dall'Assemblea e dal Consiglio Regionale provvedendo altresì a relazionare semestralmente sui risultati raggiunti. Il Referente provinciale, ove nominato, rimane in carica sino alla celebrazione dell'Assemblea costituente dei soci fondatori del Comitato provinciale.

Art. 25 - PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente del Consiglio Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita, rimane in carica per la durata del quadriennio olimpico ed è rieleggibile secondo le modalità stabilite dall'art. 8, comma 3 del presente statuto.

2. Il Presidente Regionale ha la legale rappresentanza del Comitato Regionale A.S.C.

3. Il Presidente è direttamente responsabile e risponde in proprio di tutte le somme ricevute a qualsiasi titolo.

4. Il Presidente inoltre:

- può conferire deleghe per l'esecuzione di atti amministrativi di sua competenza o specifici;

- può avvalersi della collaborazione - a particolari fini - di persone qualificate in determinati settori;
- assume e licenzia i dipendenti e i collaboratori. Instaura, mantiene o cessa rapporti di lavoro secondo le forme previste dalla normativa in tema di contratti di lavoro, con libera determinazione delle forme di collaborazioni secondo le esigenze strutturali del comitato, nel rispetto delle normative in tema di diritto del lavoro.

5. Pone in essere tutte le iniziative idonee a promuovere la diffusione dello sport, delle attività culturali, formative, didattiche e promozionale, oltre che del tempo libero nel territorio di propria competenza.

6. Tiene i contatti con gli enti pubblici territoriali (Regione, ecc.) nonché con le rappresentanze territoriali di enti pubblici che operano nell'area dello sport e del tempo libero, nel sociale, nella formazione e nella scuola (CONI, Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Enti Locali, Università, ecc.) per ottenere tutto il supporto e l'appoggio possibile nell'organizzazione delle diverse attività istituzionali ovvero enti pubblici che operano nell'alveo delle materie oggetto di attenzione nell'oggetto sociale dell'Ente di Promozione.

7. Rappresenta A.S.C., ai soli fini sportivi e non legali, nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Consiglio e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale.

8. Svolge funzioni analoghe a quelle del Presidente Nazionale quando compatibili.

9. Nelle ipotesi d'impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni, contenute nel presente Statuto e nel Regolamento di esecuzione, per il Presidente Nazionale.

Art. 26 - REVISORE LEGALE REGIONALE

1. Presso ogni Comitato Regionale è eletto, se previsto, dall'Assemblea Regionale un Revisore Legale e un suo supplente, da scegliersi, anche tra i non tesserati tra soggetti in possesso di obiettivi ed idonei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione.

2. Il Revisore Legale ha gli identici doveri, poteri e facoltà del Collegio Nazionale e provvede al controllo dell'amministrazione, della contabilità, del rendiconto economico finanziario del Comitato Regionale.

3. Il Revisore svolgerà, inoltre, tutti gli adempimenti previsti dal Codice del Terzo Settore qualora il Comitato sia iscritto al R.U.N.T.S.

Art. 27 - DELEGATO REGIONALE

1. Nelle Regioni in cui, per carenza del numero minimo di Comitati Provinciali, non sia possibile l'istituzione del Comitato Regionale, il Consiglio Nazionale nomina, per la durata di quattro anni un Delegato Regionale con l'incarico di incentivare e coordinare l'attività locale di A.S.C.

2. Fra i compiti del Delegato Regionale vi è anche quello di riunire, entro il 31 marzo di ogni anno, gli affiliati aventi sede nel territorio di competenza per la designazione dei "Grandi Elettori" alle assemblee nazionali. È esclusa la possibilità di rilascio di deleghe. Valgono le norme previste per le assemblee regionali in quanto applicabili.

3. Il Delegato Regionale è direttamente responsabile e risponde in proprio di tutte le somme ricevute a qualsiasi titolo.

Art. 28 - ASSEMBLEE PROVINCIALI

1. L'Assemblea Provinciale è costituita dai rappresentanti degli enti affiliati aventi diritto a voto nella provincia. Le modalità di designazione e partecipazione dei rappresentanti e di assegnazione dei voti sono quelle previste all'art. 12. Ogni rappresentante di affiliati con diritto di voto, può avere una delega di altra

associazione o società se gli affiliati con diritto di voto nell'ambito della provincia sono oltre 10, due deleghe se sono oltre 30, tre se sono oltre 50 e quattro oltre 100. La delega dovrà contenere l'esatta indicazione del delegato ed essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione delegante.

2. E' indetta dal Consiglio Provinciale ed è convocata dal Presidente Provinciale a mezzo avviso spedito per raccomandata oppure per telegramma, fax, e-mail, pubblicazione sul sito-internet ufficiale, purché almeno 15 giorni prima del giorno dell'effettuazione e a condizione che il mezzo utilizzato garantisca la certezza della ricezione, a tutti gli affiliati aventi diritto al voto della provincia; della stessa deve essere data notizia al Consiglio Regionale ed alla Segreteria Generale Nazionale.

3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria elettiva deve svolgersi dopo il mese di agosto del quarto anno del quadriennio olimpico estivo cioè nel medesimo anno della celebrazione delle Olimpiadi Estive e in ogni caso prima dello svolgimento della Assembleia Regionale.

4. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del rendiconto economico finanziario del Comitato Provinciale deve svolgersi entro il 31 marzo di ciascun anno. Dopo l'approvazione viene trasmesso, al Consiglio Nazionale. Qualora il Comitato risulti iscritto al R.U.N.T.S. approva il rendiconto di cassa ovvero un bilancio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.

5. Qualora l'Assemblea non approvi il rendiconto economico finanziario, si origina immediatamente la decadenza del Presidente, del Consiglio Provinciale.

6. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno due terzi più uno dei Consiglieri Provinciali o da almeno due terzi più uno degli affiliati con diritto di voto, appartenenti alla Provincia, deve essere indetta l'Assemblea provinciale in sessione straordinaria.

7. Per l'Assemblea Provinciale valgono, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano lo svolgimento e la partecipazione all'Assemblea Nazionale e a quella Regionale.

8. Intervengono senza diritto al voto:

- Il Presidente ed i Componenti del Consiglio Provinciale, e/o Regionale e/o Nazionale; il Delegato Provinciale o Regionale, nonché il Revisore, se previsto;
- I candidati alle cariche provinciali nelle sole Assemblee elettive e le persone invitate dal Presidente del Comitato Provinciale.

9. L'Assemblea Provinciale ordinaria:

- elegge il Presidente, gli altri componenti del Consiglio Provinciale ed il Revisore, se previsto;
- vota annualmente il rendiconto economico finanziario del Comitato Provinciale;
- oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvederà, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Provinciale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo secondo la procedura prevista per l'integrazione del Consiglio Nazionale.

10. Il diritto di partecipare alle assemblee è precluso alle Società affiliate morose, per mancato pagamento delle quote di affiliazione o di riaffiliazione.

11. Il diritto di partecipare alle assemblee è precluso per chi risulti colpito da un provvedimento di sospensione o di inibizione.

Art. 29 - PRESIDENTE PROVINCIALE

1. Il Presidente del Consiglio Provinciale è eletto dall'Assemblea Provinciale regolarmente costituita, rimane in carica per la durata del quadriennio olimpico ed è rieleggibile secondo le modalità stabilite dall'art. 8 comma 3, del presente statuto. Esso ha la legale rappresentanza del Comitato Provinciale A.S.C.

2. Pone in essere tutte le iniziative idonee a promuovere la diffusione dello sport, delle attività culturali e di tempo libero nel territorio di propria competenza.
3. Organizza manifestazioni a favore degli associati, di propria iniziativa, su mandato del Delegato Regionale o del Presidente Nazionale.
4. Coordina le iniziative degli affiliati e compilazione dei calendari delle singole attività articolate per settore.
5. Tiene i contatti con gli enti pubblici territoriali (Provincia, Comune, ecc.) nonché con le rappresentanze territoriali di enti pubblici che operano nell'area dello sport, della cultura, della formazione, del sociale, della promozione e del tempo libero - (CONI, Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Università, Enti locali, ecc.) per ottenere tutto il supporto e l'appoggio possibile nell'organizzazione delle diverse attività istituzionali.
6. Rappresenta A.S.C., ai soli fini sportivi e non legali, nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Consiglio e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Provinciale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Nazionale in quanto compatibili.
7. È direttamente responsabile e risponde in proprio di tutte le somme ricevute a qualsiasi titolo.
8. Nelle ipotesi d'impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento di Esecuzione per il Presidente Nazionale.

Art. 30 - COMITATI PROVINCIALI

1. Sono attribuzioni del Comitato Provinciale, ove istituito:
 - a) l'attuazione di tutte le iniziative idonee a promuovere la diffusione dello sport, delle attività culturali e di tempo libero nel territorio di propria competenza;
 - b) la cura delle procedure di affiliazione dei circoli aziendali, dei gruppi sportivi e di ogni altro ente o associazione che persegue ed attua le finalità di A.S.C.;
 - c) l'organizzazione di manifestazioni a favore degli associati, di propria iniziativa e/o su mandato della Presidenza Nazionale;
 - d) il coordinamento delle iniziative degli affiliati e la compilazione dei calendari delle singole attività articolate per settore;
 - e) la cura delle procedure per il tesseramento dei soci degli Enti affiliati ad A.S.C.;
 - f) il mantenimento dei rapporti con le strutture locali degli enti convenzionati;
 - g) tenere i contatti con gli enti pubblici territoriali nonché con le rappresentanze territoriali di enti pubblici che operano nell'area dello sport, della cultura, della formazione, del sociale, della promozione e del tempo libero - (CONI, Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Università, Enti locali, ecc.) per ottenere tutto il supporto e l'appoggio possibile nell'organizzazione delle diverse attività istituzionali.
2. Nelle Province ove siano presenti almeno dieci associazioni affiliate regolarmente iscritte al Registro Nazionale CONI delle associazioni e società sportive dilettantistiche, il Consiglio Nazionale ratifica la costituzione del Comitato Provinciale avvenuta attraverso assemblea costituente dei soci fondatori del comitato. Il requisito dovrà permanere annualmente a far data dall'anno 2017. La sede è stabilita nel capoluogo della Provincia, salvo deroga consentita dal Consiglio Nazionale.
3. I Comitati Provinciali rappresentano A.S.C., ai soli fini sportivi, culturali o promozionali e non legali, nell'ambito della loro giurisdizione territoriale, applicando e facendo applicare le norme e le direttive emanate dagli Organi Centrali per un corretto svolgimento dell'attività nel territorio e contemporaneamente

raccogliono e trasmettono alla Segreteria Regionale, che provvederà al successivo inoltro agli Organi Centrali, le informazioni e le istanze di qualsivoglia soggetto intese a migliorare l'organizzazione dell'attività dell'ente e correggere le eventuali disfunzioni.

4. I Comitati Provinciali sono retti da Consigli Provinciali, composti da un Presidente e da un numero pari di Consiglieri in rappresentanza degli affiliati, variabile da 2 a 6. Il numero dei consiglieri è in proporzione al totale del numero di affiliati ai vari comitati provinciali della Regione nell'anno olimpico di riferimento: due componenti per le Province con un numero di affiliati fino a 100; quattro da 101 a 400; sei oltre 400. Ad esso partecipa anche il Revisore, se previsto.

5. Il Presidente, i Consiglieri ed il Revisore Legale, se previsto, vengono eletti dall'Assemblea Provinciale, durano in carica per tutto il quadriennio olimpico, salvo decadenza anticipata per dimissioni o impedimenti definitivi. Per l'ipotesi di vacanza o decadenza dei componenti il Consiglio Provinciale, nonché per quanto altro non previsto dal presente articolo, valgono, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano i casi analoghi nell'ambito del Consiglio Nazionale.

6. I Consigli Provinciali nominano al proprio interno, su proposta del Presidente, il Segretario. Il Segretario può essere estraneo al Consiglio, ma, in tal caso, questi non ha diritto di voto.

7. I Consiglieri che, salvo casi di forza maggiore, non siano presenti alle adunanze per tre volte consecutive, decadono automaticamente. L'assenza deve essere comunicata e motivata per iscritto.

8. Il Consiglio deve riunirsi almeno quattro volte l'anno. Per la validità delle riunioni si richiede la presenza della maggioranza dei membri e il voto favorevole di almeno la metà più uno dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

9. Partecipa alle riunioni, senza diritto di voto, il Delegato Regionale.

10. È facoltà del Presidente invitare alle riunioni tecnici ed esperti.

11. Il Consiglio Provinciale ha il compito di approvare il preventivo di spesa e di deliberare sul rendiconto economico finanziario, esaminato dal Revisore, se previsto, da sottoporre per approvazione all'Assemblea.

12. Il Comitato Provinciale, se iscritto al R.U.N.T.S., dovrà attenersi al rispetto di tutte le disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore.

Art. 31 - DELEGATO PROVINCIALE

1. Qualora non sia nominato un Referente Provinciale, ovvero non sussistano i requisiti per la costituzione di un Comitato Provinciale, il Consiglio Nazionale, su parere del Comitato Regionale competente per territorio, può nominare per la durata di un quadriennio un Delegato Provinciale con l'incarico di incentivare e coordinare l'attività locale di A.S.C.

2. Il Delegato Provinciale è direttamente responsabile e risponde in proprio di tutte le somme ricevute a qualsiasi titolo.

Art. 32 - NORME PARTICOLARI PER LE REGIONI VALLE D'AOSTA, TRENTINO ALTO ADIGE

1. Nella Regione Valle d'Aosta la giurisdizione territoriale si identifica a livello locale con quella della Regione. Il comitato provinciale assume competenze e funzioni del livello provinciale e regionale, applicandosi, quanto al loro funzionamento e al loro rapporto con ASC, quanto disposto per i Comitati Provinciali nel presente Statuto, per quanto compatibili.

2. Nella Regione Trentino-Alto Adige le giurisdizioni territoriali a livello provinciale si identificano rispettivamente con quelle delle province di Trento e Bolzano-Bozen. Ciascuno dei due comitati provinciali assume competenze e funzioni del livello provinciale e regionale, applicandosi, quanto al loro funzionamento